



La segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)



Sommario

Descrizione del Whistleblowing e ambito di applicazione	3
Chi può effettuare la segnalazione	3
Cosa può essere segnalato.....	4
Cosa indicare nella segnalazione	4
Quali sono le tutele del segnalante	5
Come effettuare la segnalazione	5
Istruttoria - attività di verifica della fondatezza della segnalazione.....	6



Descrizione del Whistleblowing e ambito di applicazione

Il Whistleblowing è un istituto introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Il contenuto della segnalazione deve sempre rispondere alla salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e, proprio per tale motivo, l'ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele.

SpaceltUp! S.c.a.r.l., di seguito la «Azienda» o «Società» o «SIU» favorisce l'utilizzo del whistleblowing quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Considerata la natura di società in controllo pubblico, SIU applica quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito «Decreto»), di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 relativamente ai "soggetti del settore pubblico" di cui all'art. 1, comma 1, lett. p). Ai fini della regolamentazione interna del canale di whistleblowing SIU tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia.

Nel corso del 2025, con la Delibera n. 478 del 26.11.2025, l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione al fine di garantire un'applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e di indirizzare i soggetti tenuti a darne attuazione. Inoltre, l'Autorità, con Delibera n. 479 del 26.11.2025, ha apportato alla delibera n. 311/2023 le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie per assicurarne la coerenza rispetto alle indicazioni contenute nella succitata delibera n. 478/2025.

La presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Chi può effettuare la segnalazione

In base alla legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", possono effettuare le segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- i dipendenti della azienda;
- i collaboratori e consulenti esterni nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della azienda.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, oltre i dipendenti, possono effettuare una segnalazione: "[...] b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; [...] d) i lavoratori autonomi [...] nonché i titolari di un rapporto di collaborazione [...] che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico [...]; e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico [...] che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico [...]; g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico [...]; h) [...] persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso soggetti del settore pubblico [...]".



Cosa può essere segnalato

Sono oggetto di segnalazione le condotte e i fatti illeciti, commessi nel contesto lavorativo della azienda a danno dell'interesse pubblico, di cui i soggetti elencati sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Per condotte illecite si intendono l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ad es. corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione) ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, come ad esempio:

- irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici;
- accessi indebiti agli applicativi informatici (anche mediante l'uso di credenziali altrui);
- utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele, congedi, permessi sindacali);
- irregolarità nell'attestazione delle presenze in ufficio;
- comportamenti, gli atti e/o le omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità dell'amministrazione;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 24/2023
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
- irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell'esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con il fine pubblico;
- rapporti/frequentazioni inopportune tra dipendenti e "soggetti esterni" per il raggiungimento di fini privati;
- autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale;
- sprechi;
- favoritismi;
- false dichiarazioni;
- procedure concorsuali non trasparenti;
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Non sono assoggettate alla disciplina e, quindi, non possono essere oggetto di segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del whistleblower, attinenti esclusivamente al suo rapporto individuale di lavoro oppure alle sue relazioni con figure gerarchicamente sovraordinate;
- violazioni già disciplinate, in via obbligatoria, da atti dell'Unione europea o nazionali ricompresi tra quelli indicati dall'Allegato 1, Parte II, del D.Lgs. n. 24/2023;
- questioni di sicurezza nazionale nonché gli appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le notizie palesemente prive di fondamento e le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o che sono frutto di indiscrezioni e vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio");
- le mere irregolarità dell'azione amministrativa.

Cosa indicare nella segnalazione

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno circostanziare il più possibile la segnalazione indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

La segnalazione, pertanto, deve contenere i seguenti elementi essenziali:



- generalità del soggetto che effettua la segnalazione. Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing, i dati identificativi (nome, cognome) possono essere forniti. Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, la stessa verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati;
- eventuali suoi recapiti ai quali possa essere contattato "riservatamente";
- gli autori del comportamento segnalato ed eventuali altri soggetti coinvolti, anche esterni all'Azienda, ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione;
- una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riferiti da altri soggetti diversi dal denunciante);
- se conosciute, le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dei fatti segnalati, specificando se l'attività risulta ancora in corso;
- eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati;
- ogni altra informazione, osservazione o commento di ausilio nel riscontro dei fatti segnalati.

Quali sono le tutele del segnalante

Il RPCT dell'Azienda, dott. Vincenzo Tedesco, garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante, intendendo come tale non soltanto il suo nominativo ma anche tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi viene quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati nei casi in cui, per ragioni istruttorie, altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.

Il dipendente segnalante è inoltre tutelato normativamente da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate a seguito della segnalazione, non potendo essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. La normativa prevede in merito un'inversione dell'onere probatorio, secondo il quale spetta all'Amministrazione dimostrare che le misure adottate, ritenute dal segnalante discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Per specifica previsione normativa le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

Informativa sul trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679: i dati personali relativi alle segnalazioni di whistleblowing saranno trattati dall'Ateneo, in qualità di titolare del trattamento, in conformità al Regolamento UE 2016/679, l'informativa completa è disponibile al seguente indirizzo <https://spaceitup.it/about-us/societa-trasparente/whistleblowing/>.

Come effettuare la segnalazione

Il D.Lgs. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. In particolare vengono qui individuati i seguenti canali:

a) In forma scritta, tramite email, all'indirizzo email whistleblowing@spaceitup.it, con indicazione nell'oggetto della mail "Segnalazione whistleblowing – Riservata per il RPCT";



b) In forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT entro il termine ragionevole, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

c) Mediante canale esterno presso ANAC. E' possibile effettuare una segnalazione esterna unicamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assenza, inattività o non conformità alle previsioni normative del canale interno di segnalazione; qualora il whistleblower abbia già effettuato una segnalazione interna senza che la stessa abbia ricevuto seguito; ove il whistleblower abbia fondati motivi per ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe un rischio di ritorsione; il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

d) Divulgazione pubblica. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica: il whistleblower abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed una esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti dalla legge; qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; nell'eventualità in cui il whistleblower abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere un seguito efficace.

e) Denuncia all'Autorità giudiziaria. Il whistleblower ha anche la possibilità di denunciare alle Autorità competenti, giudiziarie e contabili, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

f) Tramite lo strumento polito.wbisweb.it istituito dall'ente che ospita la Azienda e mediante il quale viene assicurata la riservatezza della segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

Istruttoria - attività di verifica della fondatezza della segnalazione

A fronte della ricezione di una segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- cura l'istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
- valuta i fatti;
- chiede chiarimenti se strettamente necessari, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti;
- utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'Amministrazione in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario può:

- predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato;
- inoltrare il solo contenuto della segnalazione evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza a:
 - o soggetti terzi interni competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti
 - o soggetti terzi esterni se rileva la loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, ecc.).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si avvale per la gestione della segnalazione del supporto di un gruppo di lavoro dedicato.